



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49/9 DEL 28.11.2006

Oggetto: Interventi a favore delle associazioni di utenti e di familiari che promuovono l'auto-aiuto (LR 21.4.2005, n. 7, art. 13, comma 18). € 80.000

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che il comma 18 dell'art. 13 della legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2005 "Disposizioni annuali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2005)", "al fine di sostenere la partecipazione dei cittadini al miglioramento del servizio sociale e sanitario anche attraverso l'attivazione di forme di aggregazione", istituisce "un fondo per la concessione di contributi finalizzati al rafforzamento e sostegno delle associazioni di utenti e familiari di utenti che promuovono l'auto-aiuto nelle sue diverse forme", stanziando a tal fine la somma di 80.000 euro all'anno per il triennio 2005-2007.

L'Assessore riferisce altresì che le problematiche psicologiche e sociali correlate al vissuto di malattia e alla perdita del ruolo sociale sono tali da permeare il tessuto familiare, da condizionare le relazioni sociali, la capacità lavorativa, la convivenza e talvolta l'accettazione reciproca.

Nell'ambito degli interventi sociali e sanitari, l'area dell'auto-aiuto è individuata come cruciale per la capacità di promuovere azioni individuali e collettive di supporto psicologico, di incoraggiamento alla comprensione reciproca nelle situazioni di disagio e sofferenza, di sollecitazione alla costruzione di un contesto sociale pronto all'accoglienza dei bisogni ed al supporto umano.

In Sardegna sono attive numerose associazioni che operano nell'area dell'auto-aiuto nei diversi ambiti della salute fisica e psichica, svolgendo un'importante funzione di supporto per le persone interessate e per i loro familiari. Tuttavia appare insufficiente la loro integrazione con le altre strutture sanitarie e sociali che operano sul problema.

L'Assessore ritiene che il rafforzamento della rete di supporto ed il potenziamento delle iniziative di auto-aiuto costituiscano azioni prioritarie per la gestione delle problematiche ed il sollievo dalla sofferenza in ambito sanitario. Ritiene altresì che vada promossa una migliore integrazione fra le azioni dei servizi sanitari e le iniziative dei gruppi di auto-aiuto presenti sul territorio regionale.



In attuazione della legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2005, l'Assessore propone pertanto di destinare, per la promozione di iniziative finalizzate al rafforzamento e sostegno delle attività di auto-aiuto, il fondo di cui al comma 18 dell'art. 13 alle associazioni di utenti e di familiari di utenti in possesso dei seguenti requisiti:

- organizzazione di livello regionale o nazionale;
- iscrizione da almeno due anni al Registro generale del volontariato della Regione di cui alla legge 39/1993 e mantenimento dei requisiti previsti in ordine, in particolare, alla gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- documentata attività nell'ambito dell'auto-aiuto da almeno due anni;
- dichiarazione di indipendenza economica da soggetti con interessi commerciali nell'ambito dei servizi socio-sanitari e sanitari.

Le associazioni attive nel campo dell'auto-aiuto potranno presentare, entro 60 giorni dalla approvazione della presente delibera, progetti operativi sulle attività e gli interventi che intendono porre in essere, documentando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al finanziamento e dichiarando i contributi ricevuti da enti pubblici nel corso degli ultimi due anni.

La priorità nell'assegnazione dei contributi economici verrà stabilita sulla base dei seguenti criteri:

- progetti esplicitamente rivolti alla promozione dell'auto-aiuto in ambito sanitario e sociale;
- coinvolgimento dei servizi sanitari pubblici che operano nel settore nel quale è attiva l'associazione;
- numero di aderenti all'associazione;
- esperienza maturata dall'associazione nel campo dell'auto-aiuto (allegare curriculum);

La valutazione dei progetti è affidata alla Direzione Generale delle Politiche Sociali.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Sanità, visto il parere di legittimità del Direttore Generale della Direzione delle Politiche Sociali

DELIBERA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49/9
DEL 28.11.2006

- di destinare il fondo di cui al comma 18 dell'art. 13 della legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2005, alle associazioni di utenti e familiari di utenti per la promozione di iniziative finalizzate al rafforzamento e sostegno delle attività di auto-aiuto.

Le associazioni attive nel campo dell'auto-aiuto in possesso dei requisiti elencati in premessa dovranno presentare, entro 60 giorni dalla approvazione della presente delibera, un progetto operativo sulle attività e gli interventi che intendono porre in essere:

La valutazione dei progetti è affidata alla Direzione Generale delle Politiche Sociali.

I contributi verranno assegnati sulla base delle priorità individuate con successiva delibera di Giunta.

La spesa complessiva di € 80.000 verrà imputata al capitolo 12108 UPB S 12.076 del Bilancio regionale 2006.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru